



## **ALLEGATO D**

Pero, \_\_\_\_\_/2026

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PERO (d'ora in poi: "Comune") e \_\_\_\_\_ per la realizzazione di attività culturali e di valorizzazione del territorio, periodo 1 febbraio 2026 - 31 gennaio 2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

### **PREMESSO:**

- che la Legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia;
- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento";
- che con avviso pubblicato sul sito istituzionale è stata indetta apposita procedura per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata selezionata \_\_\_\_\_, per lo svolgimento delle attività elencate nell'articolo 2 della Convenzione a supporto con natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune.



**CONSIDERATO CHE:**

- gli oneri per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione vengono riconosciuti all'Associazione affiliata sotto forma di rimborso spese, a copertura delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività medesime, e che pertanto l'indicazione delle cifre è a titolo di contributo massimo presuntivo;
- per lo svolgimento delle attività previste è quindi esclusa la previsione di qualsiasi corrispettivo, rimborso forfettario, accantonamento, o simili, con la limitazione del rimborso delle spese imputabili direttamente all'attività oggetto della convenzione;
- nella realizzazione delle attività, l'Associazione firmataria della convenzione si rende disponibile a collaborare anche con altri soggetti (associazioni presenti sul territorio, volontari ecc.) qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario per la riuscita delle iniziative.

Per tutto quanto sopra premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - FINALITÀ**

1. Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle iniziative socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.
2. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

**ART. 2 – OGGETTO**

1. Il Comune e \_\_\_\_\_, operano per favorire, attraverso il contributo dei volontari, le attività di seguito specificate, nel rispetto:
  - a) della normativa vigente;
  - b) degli obiettivi e disposizioni emanati dal Comune;
  - c) delle norme statutarie dell'Associazione stessa, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune stesso, con l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.
2. L'Associazione \_\_\_\_\_ fornirà il contributo volontario dei propri soci, che saranno impegnati, sulla base delle specifiche indicazioni dei servizi comunali, nelle seguenti attività:
  - organizzazione e gestione di iniziative culturali e ricreative, previa programmazione e condivisione con l'Amministrazione Comunale;
  - valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e ambientale e salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, con focus specifico sul parco Mattei, garantendo iniziative di animazione e un presidio di cura dello stesso anche con la gestione dell'apertura e chiusura dei cancelli, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
  - partecipazione attiva alle iniziative culturali promosse dall'Amministrazione comunale.
3. L'associazione \_\_\_\_\_ dovrà garantire l'organizzazione e la gestione di almeno n. 4 iniziative culturali/ricreative nei 12 mesi di durata della Convenzione, previa proposta di un programma, da presentare entro il 28 febbraio 2026, soggetto all'approvazione con atto formale dell'Amministrazione comunale. È facoltà dell'associazione proporre ulteriori iniziative al di fuori del programma presentato, la cui realizzazione in



convenzione è comunque vincolata all'approvazione con atto formale dell'Amministrazione comunale.

4. La mancata realizzazione delle attività oggetto della convenzione per cause imputabili all'associazione, sarà valutata ai fini dell'eventuale rinnovo. Qualora l'opzione di rinnovo venga comunque attivata, la mancata realizzazione delle attività di cui sopra porterà a una riduzione proporzionata del contributo da riconoscere all'associazione.
5. L'associazione \_\_\_\_\_ si impegna a garantire la continuità delle attività oggetto della convenzione grazie al supporto dei propri volontari, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, non diffondendo alcun dato che li riguardi e vigilando sulla correttezza dei rapporti tra utenti e volontari. L'associazione si impegna altresì al rispetto degli standard organizzativi e strutturali di legge, ove previsti dalla normativa nazionale/regionale.
6. Laddove lo svolgimento delle attività necessiti di specificazioni operative, le parti concorderanno le soluzioni idonee allo svolgimento delle attività.

### **ART. 3 - RESPONSABILI DEL PROGETTO**

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e dall'associazione, sono \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici comunali competenti.

### **ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.
2. Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla Convenzione, entro il 31 dicembre 2026.

### **ART. 5 – RIMBORSO SPESE**

1. Il rimborso spese da riconoscere all'associazione è pari a un massimo di euro 1.500,00, a copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle iniziative oggetto della convenzione e, pertanto, l'indicazione dell'importo è a titolo di contributo massimo presuntivo.
2. Per lo svolgimento delle attività, è esclusa la previsione di qualsiasi corrispettivo, rimborso forfettario, accantonamento, o simili.
3. L'importo dovuto sarà corrisposto, con periodicità quadrimestrale, mediante trasferimento dei fondi sul c/c indicato dall'Associazione, a seguito di presentazione di documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione e la gestione delle iniziative oggetto della convenzione. Il rimborso spese comunali e le spese sostenute andranno inserite dall'associazione nel bilancio.
4. Prima della liquidazione del contributo, vi sarà un momento di verifica, anche documentale, dell'assolvimento dei reciproci adempimenti.



5. Il Comune riconosce altresì un contributo figurativo pari a € 2.808,00 per l'utilizzo, due giorni la settimana, di una saletta sita in via Greppi 12, al piano terra, per lo svolgimento delle attività associative.
6. L'associazione si impegna:
  - ad aprire e chiudere, ove richiesto, gli spazi utilizzati;
  - a custodire con cura gli spazi e tutto ciò che in esso è contenuto;
  - a dare tempestiva comunicazione al Comune di eventuali danni rilevati.

#### **ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La convenzione, essendo riconducibile alla disciplina dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e rispondendo alla ratio sottesa alla normativa del codice del Terzo Settore, non è soggetta all'applicazione del Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023), trattandosi di prestazione a carattere non oneroso con previsione del solo rimborso spese non forfettario. La convenzione, ai sensi della delibera di Anac del 27/07/2022 n. 371, è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **ART. 7 – DURATA**

1. La Convenzione avrà durata sino al 31/01/2027 e potrà essere rinnovata per ulteriori 12 (dodici) mesi, previa espressa manifestazione di volontà delle parti da formalizzarsi per iscritto entro la scadenza della Convenzione. Il rinnovo avverrà alle medesime condizioni previste della Convenzione.
2. È fatta salva la possibilità della consegna anticipata, nelle more della verifica del possesso dei requisiti e della successiva stipula della Convenzione.

#### **ART. 8 - CONTROLLI**

1. Il Comune si riserva di effettuare le verifiche su quanto svolto dall'Associazione per conto dell'Ente.
2. L'Associazione è tenuta a comunicare al Comune eventuali modifiche dell'assetto organizzativo riguardante i soggetti dotati di potere di rappresentanza.

#### **ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. L'associazione deve garantire, per quanto compatibile, il rispetto delle prescrizioni stabilite nel Codice di Comportamento del Comune, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04.06.2024.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
  - qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
  - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica dello Statuto che l'amministrazione valuta non più compatibile con le finalità della convenzione.
3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta a mezzo pec o con raccomandata a/r.



#### **ART. 11 – RECESSO**

È facoltà delle parti recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 60 giorni con comunicazione scritta a mezzo pec o con raccomandata a/r.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 ss. mm., i dati personali forniti, o comunque acquisiti per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, saranno trattati nel rispetto della vigente suindicata normativa e per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del presente accordo.
2. L'Odv/Aps dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla Privacy, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati e di eventuali propri responsabili del trattamento, manlevando il Comune in caso di violazione della normativa o delle istruzioni fornite dal Titolare.
3. In riferimento ai dati personali conferiti dall'Odv/Aps ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, il Comune, in quanto Titolare del trattamento, dichiara che gli stessi saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di selezione e dell'eventuale successiva sottoscrizione della convenzione, nel rispetto della normativa applicabile afferente la protezione dei dati.
4. L'interessato può contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [responsabile.protezione.dati@comune.pero.mi.it](mailto:responsabile.protezione.dati@comune.pero.mi.it)
5. In caso di violazione della normativa ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga vi siano i presupposti.

#### **ART. 13 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della convenzione, il Foro competente è quello di Milano.

#### **ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le eventuali spese contrattuali di bollo e di registrazione, relative alla presente Convenzione, sono a carico dell'Associazione.

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto specificamente nella Convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e segg. del Codice Civile, alla L. 266/2001, alla L.R. 1/2008, al D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ai regolamenti comunali.

Il Presidente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Dirigente Area  
Risorse, Servizi e Amministrazione  
Comune di Pero

\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale. In alternativa, qualora si proceda con firma autografa, è obbligatorio allegare una copia del documento di identità in corso di validità.